

CPB : I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE POSSIBILI NOVITA' IN ARRIVO

Duilio Liburdi

Massimiliano Sironi

24 settembre 2024



CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

1) Termine per l'opzione

Necessariamente effettuata entro il 31 ottobre 2024

A fronte di dichiarazione già presentata, possibile intervenire nuovamente entro il 31 ottobre 2024

Non vale la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario



CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

1) Termine per l'opzione

Necessariamente effettuata entro il 31 ottobre 2024

A fronte di dichiarazione già presentata, possibile intervenire nuovamente entro il 31 ottobre 2024

Non vale la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario



CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

1) Termine per l'opzione

Necessariamente effettuata entro il 31 ottobre 2024

A fronte di dichiarazione già presentata, possibile intervenire nuovamente entro il 31 ottobre 2024

Non vale la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario



CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

2) Cause di esclusione : impossibilità di accesso

Debiti : il riferimento alla posizione debitoria deve essere effettuato alla data del 31 dicembre 2023

Rateazioni e/o sospensioni sterilizzano la causa di esclusione a prescindere dal limite quantitativo del debito come pure le ipotesi in cui sto effettuando pagamenti da pace fiscale. La circolare, con riferimento a queste ultime ipotesi, parla di rateazione correttamente in corso immaginando, in particolare, il caso della rottamazione

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

3) Debiti : il riferimento alla posizione debitoria deve essere effettuato alla data del 31 dicembre 2023 ed in relazione a debiti definitivi

Rateazioni e/o sospensioni sterilizzano la causa di esclusione a prescindere dal limite quantitativo del debito come pure le ipotesi in cui sto effettuando pagamenti da pace fiscale. La rateazione deve essere correttamente in corso e non deve essere decaduto (ad esempio il piano di rateazione di un debito non deve aver superato le 8 rate non pagate) alla data di accettazione della proposta

Se vi è contenzioso pendente in ogni caso non vi è impossibilità di accesso al CPB. Rapporto con le rateazioni ad esempio del terzo affidato all'agente della riscossione

CPB 2024 /2025



Circolare n. 18/2024

4) Assenza di condanne

In relazione all'ipotesi di patteggiamento la circolare afferma che la causa di esclusione si verifica solo nel caso in cui la pena detentiva sia superiore ai due anni



CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

4) Operazioni straordinarie : accesso o cessazione

Fusioni, scissioni, conferimenti non consentono l'accesso se verificatisi entro il 31 ottobre 2024 ovvero comportano cessazione se avvengono dopo

Viene compresa tra queste operazioni quella di cessione di azienda o del ramo di azienda : il principio è che il soggetto titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo sia in continuità soggettiva e produttiva con il 2023, anno di riferimento per l'elaborazione della proposta

Affitto di azienda ?

Trasformazione societaria ?

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

6) Cambio compagine societaria soggetti IRPEF

Il cambiamento nella compagine societaria nel 2024 non consente l'accesso al concordato ovvero comporta la cessazione : monitoraggio quindi per l'intero periodo di imposta, ante e post accettazione della proposta

Circolare conferma che a fronte di medesima compagine sociale di società ed associazioni, si resta nel concordato con una ripartizione utili diversa

Decesso di un socio ?

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

7) Isa

Per il 2023 :

- **Non devo aver avuto cause di esclusione ISA (verificare dichiarazione per il periodo di imposta 2023)**
 - **Devo mantenere il medesimo regime nel 2024 rispetto a quello che avevo nel 2023 : se avevo i requisiti da forfettario ma nel 2023 non ho applicato il regime, se applico il forfait nel 2024 non posso ottenere la proposta di concordato**
 - **Non conta il passaggio da contabilità semplificata ad ordinaria o viceversa nel 2024: quindi posso accedere al CPB**
-

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

8) Periodo di imposta 2023 con redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile per più del 40%

Su questa causa di esclusione, la circolare 18 non dice assolutamente nulla. Se è abbastanza semplice immaginare situazioni nelle quali concorrono alla formazione del reddito di impresa dividendi, PEX o se si applica il regime impatriati per lavoratori autonomi resta il dubbio del contributo iscritto in bilancio e detassato in quanto trattato, ad esempio, come credito di imposta.

Problema non dovrebbe sussistere per quelle variazioni in diminuzione legate ai componenti negativi od ai costi

CPB 2024 /2025



Circolare n. 18/2024

9) Benefici ISA

Confermato che il CPB comporta l'acquisizione di tutti i benefici ISA indipendentemente dal punteggio acquisito nel 2024

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

10) Decadenza dal concordato art. 22

A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:

- l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati (comma 1, lettera a) ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;**
 - Diversa quantificazione dei redditi determinati per il concordato per effetto di integrazione della dichiarazione (comma 1, lett. b)**
 - Indicati nella dichiarazione dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della elaborazione della proposta (comma 1, lett. c)**
-

CPB 2024 /2025



Circolare n. 18/2024

10) Decadenza dal concordato art. 22

Violazioni di non lieve entità

Comma 2, lett. b)

Comunicazione inesatta od incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito o minor valore della produzione IRAP oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento

CPB 2024 /2025

Circolare n. 18/2024

10) Violazioni di non lieve entità

In definitiva, le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e lettera b) del comma 2, dell'articolo 22 sono tutte finalizzate a presidiare la corretta dichiarazione dei dati su cui il CPB si basa.

Ciò premesso, anche al fine di evitare possibili distorsioni applicative, appare necessario effettuare una lettura sistematica delle tre fattispecie. In tal senso, si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento

Reddito CPB | Due concetti preliminari



Importi concordati



Redditi pre-
concordati

Importi effettivi



Redditi
effettivi

I redditi oggetto di CPB



Soggetti che applicano gli ISA	Contribuenti forfetari
Reddito di lavoro autonomo	Reddito di lavoro autonomo
Reddito di impresa	Reddito di impresa

ISA | redditi di lavoro aut. (art. 54 co. 1 TUIR) (1/2)



- «La logica perseguita dal legislatore [è] quella di escludere dalla proposta di CPB quelle componenti reddituali non tipicamente riconducibili alla attività propria del professionista in quanto correlate a fattori ad essa esogeni» (circ. n. 18/E)

REDDITI OGGETTO DI CPB: non si considerano (art. 15 D.lgs. n. 13/2024)

Plusvalenze e minusvalenze

Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 TUIR

Corrispettivi percepiti in seguito alla cessione della clientela o di elementi immateriali (riferibili all'attività artistica o professionale; cfr. art. 54 co. 1-quater TUIR)

ISA | redditi di lavoro auton. (art. 54 co. 1 TUIR) (2/2)



- «Tali componenti reddituali positivi e negativi dovranno poi concorrere, insieme al reddito concordato, alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione nelle annualità 2024 e 2025» (circ. n. 18/E)

Determinazione del reddito di lavoro autonomo in un periodo di imposta oggetto di CPB:

Reddito pre-concordato (reddito oggetto di CPB)

(+/-) Plusvalenze e minusvalenze

(+) Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 TUIR

(+) Corrispettivi percepiti in seguito alla cessione della clientela o di elementi immateriali (riferibili all'attività artistica o professionale; cfr. art. 54 co. 1-quater TUIR)

= Reddito di lavoro autonomo del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

ISA | redditi d'impresa (1/2)

- Stessa logica sottostante al reddito di lavoro autonomo (vd. slides precedenti)

Riferimenti normativi per reddito di impresa

Soggetti IRPEF (no imprese minori) – art. 56 TUIR

Imprese minori – art. 66 TUIR

Soggetti IRES – Sezione I Capo II del Titolo II TUIR

REDDITI OGGETTO DI CPB: non si considerano (art. 1 D.lgs. n. 13/2024)

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti

Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)

ISA | redditi d'impresa (2/2)

Determinazione del reddito d'impresa in un periodo di imposta oggetto di CPB:

Reddito pre-concordato (reddito oggetto di CPB)

(+) Plusvalenze e sopravvenienze attive

(-) Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti

(+/-) Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)

= Reddito d'impresa del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

L'utilizzo di perdite pregresse

- Art. 16 co. 3 D.lgs. n. 13/2024:

«Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi»

Reddito pre-concordato
Rettifiche (+/-) previste per reddito effettivo
(-) utilizzo perdite fiscali pregresse (8 e 84 TUIR)
= reddito imponibile p.i.

- Limite dei 2.000 euro (vd. slides precedenti)
-

Perdite fiscali maturate in pendenza di CPB (1/2)



- Art. 16 co. 4 ult. per. D.lgs. n. 13/2024:
«Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi»
 - Limite dei 2.000 euro (vd. slides precedenti)
-

Perdite fiscali maturate in pendenza di CPB (2/2)

- Esempio: soggetto (s.r.l.) in CPB 2024 - 2025

2024	
Reddito pre-concordato	30.000
Rettifiche (+/-) previste per reddito effettivo	-40.000
= Perdita riportabile	-10.000
Reddito imponibile p.i.	2.000

2025	
Reddito pre-concordato	33.000
Rettifiche (+/-) previste per reddito effettivo	-21.000
= Perdita utilizzabile 84 TUIR (80% di 12.000)	9.600 (perdita residua 400)
Reddito imponibile p.i.	2.400

- «Il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l'appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti» (circ. 18/E)

Ripartizione limite minimo Euro 2.000



- Ripresa esempio precedente su p.i. 2024
 - Come si ripartisce nel caso di società personali o di soggetti «trasparenti» (115 e 116 TUIR) il limite minimo di reddito di Euro 2.000?
 - Tra soci e associati «secondo le rispettive quote di partecipazione» (circ. 18/E)
 - Impresa familiare = sui partecipanti «in ragione delle proprie quote di partecipazione» tenuto conto di quanto previsto dall'art. 230-bis c.c. e 5 TUIR (circ. 18/E)
-

ISA | IRAP |

Premessa generale

- A decorrere dal periodo di imposta in corso a 01.01.2022 IRAP non è più dovuta da persone fisiche che esercitano:
 - attività commerciali
 - arti e professioni(cfr. art. 1 co. 8 L. n. 234/2021)
 - In generale, le esclusioni da IRAP mantengono validità anche per coloro che accedono al CPB
-

ISA | VPN IRAP (1/4)

Valore della produzione netta (VPN) oggetto di CPB (art. 17 D.lgs. n. 13/2024)	Determinazione del VPN in un periodo di imposta oggetto di CPB:
NON SI CONSIDERANO:	Base di partenza – art. 5 D.lgs. n. 446/1997 (per società di capitali ed enti commerciali)
*Plusvalenze e sopravvenienze attive	(+) Plusvalenze e sopravvenienze attive
*Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti	(-) Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
*Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)	(+/-) Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)
N.B.: VPN da considerare AL NETTO delle spese per il personale e altre deduzioni ex art. 11 D.lgs. n. 446/97 (circolare n.18/E 2024)	= VPN del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

ISA | VPN IRAP (2/4)

Valore della produzione netta (VPN) oggetto di CPB (art. 17 D.lgs. n. 13/2024)	Determinazione del VPN in un periodo di imposta oggetto di CPB:
NON SI CONSIDERANO:	Base di partenza – art. 5-bis D.lgs. n. 446/1997 (per società di persone)
*Plusvalenze e sopravvenienze attive	(+) Plusvalenze e sopravvenienze attive
*Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti	(-) Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
*Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)	(+/-) Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)
N.B.: VPN da considerare AL NETTO delle spese per il personale e altre deduzioni ex art. 11 D.lgs. n. 446/97 (circolare n.18/E 2024)	= VPN del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

ISA | VPN IRAP (3/4)

Valore della produzione netta (VPN) oggetto di CPB (art. 17 D.lgs. n. 13/2024)	Determinazione del VPN in un periodo di imposta oggetto di CPB:
NON SI CONSIDERANO:	Base di partenza – art. 8 D.lgs. n. 446/1997 (per soggetti equiparati ex art. 5 co. 3 lett.c, TUIR esercenti arti e professioni)
*Plusvalenze e minusvalenze	(+/-) Plusvalenze e minusvalenze
*Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 TUIR	(+) Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 TUIR
*Corrispettivi percepiti in seguito alla cessione della clientela o di elementi immateriali (riferibili all'attività artistica o professionale; cfr. art. 54 co. 1-quater TUIR)	(+) Corrispettivi percepiti in seguito alla cessione della clientela o di elementi immateriali (riferibili all'attività artistica o professionale; cfr. art. 54 co. 1-quater TUIR)
N.B.: VPN da considerare AL NETTO delle spese per il personale e altre deduzioni ex art. 11 D.lgs. n. 446/97 (circolare n.18/E 2024)	= VPN del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

ISA | VPN IRAP (4/4)

Valore della produzione netta (VPN) oggetto di CPB (art. 17 D.lgs. n. 13/2024)	Determinazione del VPN in un periodo di imposta oggetto di CPB:
NON SI CONSIDERANO:	Base di partenza – art. 10 D.lgs. n. 446/1997 (enti non commerciali che esercitano attività commerciali) [Per quest'ultima]
*Plusvalenze e sopravvenienze attive	(+) Plusvalenze e sopravvenienze attive
*Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti	(-) Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
*Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)	(+/-) Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 TUIR, o in GEIE ex articolo 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui articolo 115 o articolo 116 TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, co.1 TUIR (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 TUIR)
N.B.: VPN da considerare AL NETTO delle spese per il personale e altre deduzioni ex art. 11 D.lgs. n. 446/97 (circolare n.18/E 2024)	= VPN del periodo d'imposta CPB (non può mai essere inferiore a Euro 2.000)

ISA | Imposta sostitutiva (1/5)

- Art. 20-bis D.lgs. n. 13/2024
 - Relazione illustrativa: «introduzione di un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato»
 - Carattere facoltativo dell'imposizione sostitutiva (art. 20-bis co.1 → «i contribuenti **possono...**» e indirettamente anche la circ. 18/E risp. Quesito 6.18 «il contribuente che decide di **optare...**»)
 - Art. 20-bis → solo per soggetti che applicano ISA (per i forfetari, vd. slides successive → art. 31-bis)
 - Si applica ai p.i. oggetto del cpb
-

ISA | Imposta sostitutiva (2/5)

- Possibilità di assoggettare a **imposta sostitutiva** di imposte sul reddito e correlate addizionali
 - «la **parte del reddito** d'impresa o di lavoro autonomo **derivante dall'adesione al concordato** che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, ossia **al netto delle poste straordinarie**» (circ. 18/E → vd. es. numerico slide successive)
-

ISA | Imposta sostitutiva (3/5)

- Imposta sostitutiva graduata in base al livello di affidabilità ISA del periodo precedente a quello di concordato

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023	Aliquota applicabile sulla parte eccedente
pari o superiore a 8	10%
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%
inferiore a 6	15%

- Nota 43 circ. 18/E: rileva anche il versamento spontaneo per migliorare il rating ISA del periodo di riferimento
-

ISA | Imposta sostitutiva (4/5)

Esempio circ. 18/E



Contribuente che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calz. ecc.	
Punto ISA anno 2023	8,5
Reddito di impresa 2023	Euro 38.000
Reddito a base proposta CPB (= campo P04 modulo P)	Euro 36.200 (effettuate rettifiche per comp. straord.)
Reddito proposto CPB 2024	Euro 37.600
Reddito proposto CPB 2025	Euro 39.390
Eccedenza di reddito 2024 potenzialmente assoggettabile a imposta sostitutiva SE OPTA PER IMP.SOST. → 10%	Euro 1.400 (Euro 37.600 - Euro 36.200) IMPOSTA DA VERSARE EURO 140
Eccedenza di reddito 2025 potenzialmente assoggettabile a imposta sostitutiva SE OPTA PER IMP. SOST. → 10%	Euro 3.190 (Euro 39.390 - Euro 36.200) IMPOSTA DA VERSARE EURO 319

ISA | Imposta sostitutiva (5/5)

- In caso di rinnovo ulteriore del CPB, il termine di confronto non sarà dato dal reddito concordato dell'ultimo periodo del precedente CPB, bensì dal reddito effettivo di tale p.i. rettificato per le componenti «straordinarie» (non tipiche)
 - Versamento dell'imposta sostitutiva con il saldo delle imposte sui redditi (sì compensazione | sì spostamento con maggiorazione 0,4%)
 - Codici tributo: ris. n. 48 del 19.09.2024
-

Forfetari



- Calcolo del reddito concordato più semplice
 - Si prende a riferimento il reddito di impresa/lavoro autonomo determinato in base ai coefficienti di redditività previsti per lo specifico codice ATECO
 - Non si tiene infatti conto di quelle poste che invece sono considerate per i soggetti ISA (cfr. art. 28 D.lgs. n. 13/2024)
 - Anche per i forfetari: reddito minimo da dichiarare → Euro 2.000
 - Permane il trattamento – e la deducibilità – dei contributi previdenziali obbligatori, così come stabilita dall'art. 1 co. 64 L. n. 190/2014
 - No IRAP
-

Forfetari



- I forfetari in CPB hanno il reddito della propria attività come pre-determinato
 - Art. 30 co. 2 D.lgs. n. 13/2024 → anche in questo caso, circostanze eccezionale alla base di minori redditi effettivi eccedenti il 30% del reddito concordato, provocano la cessione del CPB, qualora rientrino in una delle fattispecie individuate con D.M.
-

Forfetari

- La proposta di reddito pre-concordato

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60	Presenza dei requisiti
	LM61	Assenza di cause d'esclusione
	LM62	Presenza di eventi straordinari
	Proposta CPB	
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024
	Accettazione proposta CPB	
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	

Forfetari | Imposta sostitutiva (1/3)



- Art. 31-bis D.lgs. n. 13/2024
 - Relazione illustrativa: «introduzione di un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato»
 - Carattere facoltativo dell'imposizione sostitutiva
 - Si applica ai p.i. oggetto del cpb
-

Forfetari | Imposta sostitutiva (2/3)



- Per i periodi di imposta oggetto di CPB, possibilità di applicare imposta sostitutiva (di redditi e addizionali) sulla parte di reddito di impresa/lavoro autonomo derivante dall'adesione al CPB eccedente rispetto al reddito effettivo dichiarato nel p.i. antecedente a quello cui si riferisce la proposta
- Imposta sostitutiva:
 - 10%
 - 3% per nuove attività ex art. 1 co. 65 L. n. 190/2014



Forfetari |

Imposta sostitutiva (3/3) | Esempio circ. 18/E

Contribuente che esercita attività di commercio ambulante prodotti alimentari e bev. (No nuova attività)	
Reddito di impresa 2023 (ricavi Euro 60.000 x coeff. Redditività 40%)	Euro 24.000
Reddito a base proposta CPB	Euro 24.900
Eccedenza di reddito 2024 potenzialmente assoggettabile a imposta sostitutiva SE OPTA PER IMP.SOST. → 10%	Euro 900 (Euro 24.900 - Euro 24.000) IMPOSTA DA VERSARE EURO 90

- In caso di successivo rinnovo CPB → reddito dichiarato nel p.i. antecedente (quindi 2024)
 - Per versamento imposta sostitutiva → valgono le medesime regole dei soggetti ISA (vd. slide precedente)
-

Acconti (1/2)

- Art. 20 D.lgs. n. 13/2024 (n.b.: in pendenza di CPB → regole ordinarie)
 - Ma, per il primo periodo di adesione del concordato:
 - se metodo storico redditi (ovvero su imposta p.i. precedente) → acconto maggiorato del **10%** della differenza positiva tra il **reddito concordato** e **quello di impresa/lav. aut dichiarato per il periodo d'imposta precedente rettificato per elementi irrilevanti cpb**
 - se metodo storico IRAP → acconto maggiorato del **3%** della differenza positiva tra **val. produzione netta concordato** e **quella relativa al periodo di imposta precedente, rettificato per elementi irrilevanti cpb**
 - se metodo storico → la maggiorazione acconti è interamente versata entro il termine per il pagamento della seconda rata di acconto
 - metodo previsionale (ovvero su reddito p.i. in corso) → **no maggiorazione**. Seconda rata di acconto calcolata su differenza tra acconto complessivamente dovuto in base al reddito/val. prod. concordati e quanto versato con la prima rata di acconto secondo le regole ordinarie
-

Acconti (2/2)

- «Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (vedi paragrafo successivo), l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva» (circ. 18/E)
 - Quanto sopra vale anche per l'eccedenza di acconto relativa ai forfetari (vd. slide successiva) che potranno usarla in compensazione con quanto dovuto per applicazione dell'imposta sostitutiva, così come previsto dall'art. 32-bis D.lgs. n. 13/2024.
-

Acconti forfettario

- Per il primo periodo di adesione del concordato:
 - se metodo storico redditi → acconto maggiorato del **10%/3%** (quest'ultima per le nuove attività, così come stabilite dall'art. 1 co. 65 L. n. 190/2014) della differenza, se positiva, **tra il reddito concordato e quello di impresa/lav. aut dichiarato per il periodo d'imposta precedente**
 - se metodo storico → la maggiorazione acconti è interamente versata entro il termine per il pagamento della seconda rata di acconto
 - metodo previsionale → no maggiorazione. Seconda rata di acconto calcolata su differenza tra acconto complessivamente dovuto in base al reddito/val. prod. concordati e quanto versato con la prima rata di acconto secondo le regole ordinarie
-

Alcune precisazioni | Causa di esclusione «40%»



- Art. 11 co. 1 b-bis D.lgs. n. 13/2024

«Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: [...]

b-bis) con riferimento **al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta**, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni»

- CONDIZIONE PREVISTA PER I SOLI CONTRIBUENTI ISA
 - QUI NECESSARIAMENTE IL RIFERIMENTO E' ALLA NOZIONE DI «REDDITO EFFETTIVO»
-

Alcune precisazioni | Causa di cessazione «circostanze eccezionali» (1/2)

- Art. 19 e 30 D.lgs. n. 13/2024
- 1. Circostanze «eccezionali» → individuate con D.M. Economia
- 2. Che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta
- 3. Eccedenti la misura del 30% rispetto a redditi o VPN concordati
- 4. Cessazione effetti (a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza)

ISA

Redditi concordati

VPN concordati

Redditi effettivi (15|16)

VPN effettivi (17)

VS.

FORF.

Redditi
concordati

Redditi ex art. 1 co. 64
L. n. 190/2014

Alcune precisazioni | Causa di decadenza | ISA inesatti o incompleti



- Causa di decadenza per violazione di non lieve entità rappresentata «dalla comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione» degli ISA «in misura tale da determinare un minor reddito o un valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento».
- **Circolare 18/E (nota 36): per il biennio 2024-2025 i dati comunati rilevanti a tale fine sono quelli relativi al modello ISA 2024 per il p.i. 2023**

CPB
— 2024/2025 —
Concordato
preventivo biennale

CODICE FISCALE



QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
Accettazione proposta CPB	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>	

Alcune precisazioni | Decadenza da CPB e determinazione del reddito



- Art. 22 co. 3-bis D.lgs. n. 13/2024

«Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti».

Redditi concordati

>

Redditi effettivi

=

Redditi concordati

Redditi concordati

<

Redditi effettivi

=

Redditi effettivi



Risposte | esercizio più attività



- Nel caso il medesimo soggetto abbia due attività di 1) impresa e 2) lavoro autonomo, entrambe potenzialmente concordabili (entrambe **soggette** agli **ISA**), come si struttura CPB?
 - Agenzia formula due distinte proposte di CPB a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente
-

Risposte | componenti reddituali rilevanti ai fini del CPB



- Le componenti reddituali rilevanti ai fini CPB, devono avere **rilevanza fiscale?** (tenendo ovviamente conto delle rettifiche previste ex art. 15-16 D.lgs. n. 13/2024)
 - «Si conferma [...] che le componenti in argomento, considerato quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, **sono rilevanti per l'applicazione del CPB nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP**» (circ. 18/E)
-

Risposte | forfetari oltre plafond



- Forfetari che in CPB percepisce ricavi/compensi superiori a Euro 100.000, ma non alla soglia di cessazione del CPB di Euro 150.000 (cfr. art. 32 co. 1 lett. b-bis, D.lgs. n. 13/2024). In tale p.i. può optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva?
 - Sì, perché l'art. 32 D.lgs. n. 13/2024, consente di applicare tutte le disposizioni in materia di CPB
 - Osservazione 1: dovrei determinare l'eccedenza di reddito la determino come previsto dall'art. 31-bis D.lgs. n. 13/2024 e applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 31-bis D.lgs. n. 13/2024
 - Osservazione 2: Ma per la restante parte: aliquota forfetari o scaglioni IRPEF?
-

Risposte | imposta sostitutiva e scaglioni reddito ai fini IRPEF



- Contribuente PF in CPB, opta per imposizione sostitutiva su eccedenza reddito. Tale quota di reddito, come viene computata ai fini della determinazione degli scaglioni progressivi IRPEF (no forfetario)?
 - L'eccedenza di reddito assoggettata ad imposizione sostitutiva non concorre alla determinazione degli scaglioni di reddito per l'individuazione degli scaglioni IRPEF (vale quanto già detto in via interpretativa a proposito di flat tax incrementale con la circ. n.18/E 2023).
-

Risposte | Acconto 2024 metodo storico e soggetti trasparenti



- La maggiorazione prevista per l'acconto computato con il metodo storico (vd. slides precedenti) come deve essere versata in caso di società «trasparenti» (art. 5, 115, 116 TUIR)?
 - La maggiorazione deve essere versata **pro-quota** dai singoli soci o associati
-

Risposte | Imposta sostitutiva e soggetti trasparenti



- Come deve essere versata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis D.lgs. n. 13/2024 in caso di società «trasparenti» (art. 5, 115, 116 TUIR)?
 - L'imposta sostitutiva in questione deve essere versata **pro-quota** dai singoli soci o associati
-

Risposte | Imposta sostitutiva

Calcolo differenziale



- Contribuente ISA in CPB 2024/2025 che opta per imposta sostitutiva. Quali sono i righi di riferimento per il calcolo dell'eccedenza, andando ad analizzare il modello P per il p.i. 2024?
- La maggiorazione (eccedenza di reddito) può essere determinata come differenza tra:

Rigo P06 (reddito impresa/lav. aut. concordato per il 2024)

(-)

Rigo P04 (reddito impresa/lav. aut. concordato per il 2023)

N.B.: «Senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi»

Risposte | Imposta sostitutiva Individuazione per soggetti ISA



- Il voto ISA da prendere in considerazione per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è quello puntuale 2023 o si può utilizzare anche la media semplice (aritmetica) dei rating ISA 2022 e 2023?
 - Stante il tenore letterale dell'art. 20-bis D.lgs. n.13/2024, il riferimento è al dato puntuale
-

Risposte | Compensazione perdite di periodo



- In caso di perdite d'impresa eventualmente conseguite (e attribuite nel quadro RH in ossequio al principio di «trasparenza») di un soggetto che realizza reddito d'impresa ed è in CPB...è possibile fare la compensazione?
 - Sì (cfr. art. 16 co. 4 D.lgs. n. 13/2024) → fermo restando il limite del reddito minimo CPB che non può essere inferiore a Euro 2.000
-

Risposte | Perdite pregresse e imposta sostitutiva



- Come gestire le perdite pregresse riportabili e quelle eventualmente presenti nel medesimo periodo (per es.: RH) in relazione all'eccedenza reddito da assoggettare a imposta sostitutiva in caso di opzione?
 - «Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo» (circ. 18/E)
 - Osservazione: differenziale reddito non viene modificato dalle perdite. La residua parte di reddito, sì (anche qui, limite minimo reddito Euro 2.000)
-